

12 Le relazioni finali del revisore

12.1 Introduzione

Lo scopo dell'attività di controllo contabile è, come ribadito, quello di redigere un parere indipendente sul bilancio che si conclude con l'emissione di una relazione in cui viene espresso il giudizio professionale sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato della società sottoposta alla revisione contabile come richiesto dall'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Dalle norme in vigore la relazione sul bilancio sembra essere l'unica relazione che si emetta al termine di un incarico di revisione. In effetti non è così in quanto il Principio di revisione n. 265 – *Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione* (non ancora adottato in Italia) prevede anche la possibilità di emettere una relazione sulle carenze del sistema di controllo interno.

Nel nostro paese il contenuto e la forma della relazione sul bilancio d'esercizio e consolidato sono oggi regolamentati dall'art. 14 di cui prima e dal Principio di revisione n. 2 emesso nell'aprile del 2009 dal CNDCEC, mentre a livello internazionale la relazione del revisore è illustrata soprattutto nei Principi di revisione internazionali ISA nn. 700 e 701¹.

In questo capitolo ne tratteremo diffusamente, ma va ricordato che, a seconda dell'incarico ricevuto, è possibile emettere anche altre relazioni, quali ad esempio relazioni in caso di incarichi di revisioni speciali che sono illustrate negli ultimi paragrafi.

1. ISA 700 – *The independent auditor's report on a complete set of general purpose financial statements*, ISA 701 – *Modifications to the independent auditor's report*, ISA 705 – *Modifications to the opinion in the independent auditors' report*, ISA 800 – *The independent auditor's report on special purpose audit engagements*. Non rientrano tra gli obiettivi di ISA 700 le norme sulla stesura delle relazioni per lavori speciali o limitati o che utilizzano principi contabili diversi da quelli statuiti e le relazioni sui fascicoli di consolidamento destinate ad altri revisori, che sono trattate in ISA 701 e nei principi ISRE-ISAE (vedi capitolo 1).

L'art. 14 prevede l'emissione della relazione sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, se redatto e, ricordando che essa può essere emessa se la revisione è stata condotta in osservanza dei principi di revisione, ne illustra gli aspetti formali e sostanziali.

Nella relazione sul bilancio si include anche il "giudizio di coerenza" sulla relazione sulla gestione applicabile a tutte le società, il che significa che il contenuto della relazione sulla gestione, per gli aspetti contabili, deve essere in linea (cioè coerente) con quanto incluso in tutto il resto dell'informativa contabile.

12.2 Le caratteristiche formali della relazione finale sul bilancio

Preso atto di quanto illustrato nel capitolo precedente, ora esaminiamo il contenuto della relazione basandoci essenzialmente sull'analisi dell'art. 14 del d.lgs. n. 39/2010 che si richiama.

LA RELAZIONE FINALE

La relazione comprende:

- a) *un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;*
- b) *una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;*
- c) *un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;*
- d) *eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;*
- e) *un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.*

Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

La relazione è datata e sottoscritta dal revisore.

12.2.1 I presupposti per l'espressione del giudizio sul bilancio

Per poter esprimere un giudizio attendibile sul bilancio bisogna preventivamente riconsiderare e valutare le conclusioni tratte dagli elementi probativi ottenuti durante la revisione stessa, è quindi **impossibile esprimere un qualsiasi giudizio senza aver svolto una attenta e scrupolosa revisione di tutte le aree del bilancio di riferimento**. Solo in questo caso si può concludere che il "bilancio" sia stato

realmente redatto in osservanza ai “*corretti principi contabili di riferimento e alle norme di legge*”².

Se una norma di legge o un principio contabile nazionale o internazionale fosse stato disatteso o non applicato come richiesto, o anche se non fossero stati forniti i dati o informazioni richieste dalle norme di legge e dai principi stessi, il revisore deve tenerne conto nella sua relazione secondo le modalità illustrate successivamente.

In ogni caso la relazione del soggetto incaricato del controllo deve fornire una **chiara** espressione del giudizio sul bilancio considerato nel suo insieme, cioè illustrare al meglio i motivi del suo giudizio

12.2.2 *Gli elementi costitutivi della relazione del revisore*

Per analizzare il contenuto della relazione è utile distinguere gli aspetti formali della relazione da quelli sostanziali, anche se dal punto di vista giuridico essi hanno pari valenza. Integrando l'art. 14 del d.lgs. n. 39/2010 e il Principio di revisione n. 2 del CNDCEC, la relazione sul bilancio deve essere costituita dai seguenti elementi:

- a) titolo;
- b) destinatari della relazione;
- c) identificazione del bilancio oggetto di revisione;
- d) identificazione del quadro delle regole di redazione che la società applica o dovrebbe applicare;
- e) identificazione delle diverse responsabilità facenti capo ai redattori del bilancio ed al revisore incaricato del controllo contabile;
- f) descrizione della natura e portata della revisione svolta, precisando:
 - i principi e criteri seguiti per la revisione;
 - una descrizione del lavoro svolto e se esso fornisce una ragionevole base per esprimere il giudizio;
 - un riferimento al controllo contabile relativo al precedente esercizio, per quanto riguarda i dati comparativi;
- g) espressione del giudizio sul bilancio precisando:
 - se esso è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione;
 - se esso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio;
 - analiticamente i motivi di un eventuale giudizio diverso da quello positivo;

2. Con il termine “*corretti principi contabili*” si fa riferimento sia alle norme di legge integrate e interpretate dagli attuali principi contabili emessi dall'Organismo Italiano di contabilità (OIC), sia ai principi contabili internazionali IFRS emessi fino alla data di emissione della relazione, se applicabili.

- h) eventuali richiami di informativa che non costituiscono rilievi;
- i) espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio;
- j) data e luogo di emissione;
- k) sottoscrizione del revisore.

Per procedere vediamo un esempio contenente un giudizio positivo:

**ESEMPIO DI RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE
(ART. 14 D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39)**

All'Assemblea degli Azionisti
della Alfa Spa

1. Ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Alfa Spa al 31 dicembre La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della Alfa Spa. È mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sul controllo contabile.

2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di controllo contabile *è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo*. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

La revisione contabile sul bilancio d'esercizio è stata svolta in conformità alla normativa vigente nel corso di tale esercizio.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me (o da altro revisore) emessa in data

3. A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio d'esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Alfa Spa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre

4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete agli amministratori della Alfa Spa. È di mia

competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dalla legge. A tal fine, ho svolto le procedure indicate dal Principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla CONSOB. A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Alfa Spa al 31 dicembre

Luogo e data di emissione
Firma del revisore

La relazione comprende diversi aspetti, accorpandoli in paragrafi standard della relazione e fornendo un modello di riferimento mutuato dalle fonti regolamentari e professionali e dalla prassi prevalente. Separatamente si considereranno i richiami di informativa e il giudizio di coerenza.

- *Titolo*

L'intestazione della relazione del revisore legale deve sempre riportare il riferimento all'art. 14 del d.lgs. n. 39/2010 sia che si tratti di revisione di EIP – enti di pubblico interesse che negli altri casi.

- *Destinatari*

Destinatario della relazione di controllo contabile è il soggetto che conferisce l'incarico per cui, sia nel caso di relazione sul bilancio d'esercizio che sul bilancio consolidato, il destinatario sarà indicato come segue:

All'Assemblea degli azionisti della (Nome della società) Spa

Nei casi in cui le quote sociali non siano rappresentate da azioni e nel caso di società cooperative, il destinatario sarà indicato come segue:

All'Assemblea dei soci della (Nome della società).

Il Principio di revisione internazionale ISA n. 700 indica che normalmente il destinatario della relazione è la persona (o l'ente) che ne ha fatto richiesta o la persona (o l'ente) da questi indicata. Tra i destinatari si estende l'invio oltre che ai soci dell'assemblea dei soci, anche:

- al consiglio di amministrazione
- all'azienda
- a terzi che abbiano richiesto il controllo del bilancio per scopi di acquisizione, finanziamento o altro.

- *Il primo paragrafo*

Il primo paragrafo contiene gli elementi costitutivi del bilancio oggetto di revisione, l'identificazione del quadro delle regole di redazione che la società applica o dovrebbe applicare e l'identificazione delle diverse responsabilità facenti capo ai redattori del bilancio ed al soggetto incaricato del controllo contabile.

LA RELAZIONE FINALE

La relazione comprende:

a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;

Ad es. Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato

Ad es. Regole di redazione: principi contabili nazionali o internazionali

Il riferimento ai principi contabili è importante in quanto oggi in Italia esistono due corpi distinti e significativamente differenti di principi contabili da utilizzare per la redazione dei bilanci di esercizio e consolidati:

- gli IFRS – emessi dallo IASB per le imprese i cui bilanci, secondo il d.lgs. n. 38/2005, devono essere redatti con una loro applicazione integrale o per le imprese che, come consentito dal citato decreto e sussistendone le condizioni, hanno optato per la loro adozione;
- i principi contabili nazionali riemessi o emessi dall'OIC, in tutti gli altri casi.

Dato che, le norme di legge sul bilancio, nel primo caso, rimandano integralmente all'intero corpo degli IFRS, e, nel secondo caso, recepiscono i principi nazionali nell'indicare nella relazione di controllo contabile le regole di redazione del bilancio, si deve fare riferimento:

- agli IFRS adottati dall'Unione europea, come recepiti nel nostro ordinamento, nel primo caso;
- alle norme di legge che disciplinano il bilancio di esercizio e consolidato, nel secondo caso, senza esplicita menzione dei principi contabili nazionali.

Non è escludibile che in futuro si debba fare riferimento a principi contabili per le piccole-medie imprese, progetto ormai in fase avanzata di completamento da parte della Ue.

Il Principio di revisione internazionale ISA n. 700 prevede che la relazione e la revisione possano avere come oggetto anche:

- il solo stato patrimoniale;

- i bilanci comparativi di due esercizi (unico caso valido nel nostro paese);
- i bilanci comparativi di più di due esercizi;
- i bilanci consolidati di uno o più esercizi;
- il solo stato patrimoniale consolidato;
- la combinazione del bilancio d’esercizio della capogruppo e il bilancio consolidato.

In ogni caso, l’oggetto dell’incarico di revisione contabile deve essere analiticamente individuato ed il giudizio deve farvi completamente riferimento. L’identificazione deve essere completata dall’indicazione delle date di chiusura degli esercizi cui si riferiscono i bilanci ³.

In modo da ovviare a fraintendimenti su scopi e funzioni degli amministratori e dei revisori, la relazione deve specificare che la responsabilità di redazione del bilancio è di competenza degli amministratori e che il compito del revisore è “SOLO” quello di esprimere un giudizio sul bilancio in base ai controlli effettuati osservando i principi di revisione di riferimento. La cosa è peraltro ribadita dal comma 6 dell’art. 14 stesso ove si precisa che “*Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato sono interamente responsabili dell’espressione del relativo giudizio*”.

Queste frasi sono molto importanti in quanto la preparazione del bilancio richiede che solo gli amministratori prendano significative decisioni basate su stime contabili e giudizi soggettivi, che identifichino i principi contabili appropriati e i metodi da utilizzare e che valutino se l’impresa è ancora in continuità aziendale. Considerando quanto sopra, il primo paragrafo della relazione sarà il seguente a seconda che si adottino gli IFRS o i principi contabili nazionali:

1. Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Alfa Spa (del bilancio consolidato del Gruppo Alfa) al 31 dicembre La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio (consolidato) in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 38/2005, compete agli amministratori della Alfa Spa. È mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio (consolidato) e basato sul controllo contabile.

Per le altre imprese, invece, sarà:

3. In Italia non è necessario identificare il bilancio soggetto a controllo con i dati del risultato d’esercizio o del patrimonio netto, come avviene in altri paesi.

1. Ho svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Alfa Spa (del bilancio consolidato del Gruppo Alfa) al 31 dicembre La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio (consolidato) in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della Alfa Spa. È mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio (consolidato) e basato sul controllo contabile.

• *Il secondo paragrafo*

Il secondo paragrafo contiene la descrizione della natura e portata del controllo contabile, precisando:

- i principi e criteri seguiti per la revisione;
- una descrizione del lavoro svolto e se si ritiene che esso fornisca una ragionevole base per esprimere il giudizio;
- un riferimento alla relazione di controllo contabile relativa al precedente esercizio, per quanto riguarda i dati comparativi.

LA RELAZIONE FINALE

La relazione comprende:

- b)* una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

L'espressione "statuiti principi di revisione" fa riferimento a tutto quanto si è detto nel capitolo 1, e cioè a tutti i principi di revisione nazionali ed internazionali, se recepiti in Italia, in vigore al momento della firma della relazione stessa.

Il secondo paragrafo include sinteticamente tutte le caratteristiche della revisione, incluso il discorso fatto precedentemente sulla significatività "*viziato da errori significativi*".

Si ribadisce che l'ampiezza della revisione va calibrata con la dimensione della società ed il suo assetto organizzativo, riprendendo i discorsi effettuati nel capitolo 6, mentre, a mio parere, sarebbe stato opportuno un riferimento esplicito alla valutazione del rischio di revisione.

Si ricordano gli elementi probativi con enfasi sul campionamento, la analisi di ragionevolezza delle stime e il fatto che la revisione sia stata condotta secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 39/2010, l'attuale normativa e a cui si aggiungeranno i regolamenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel caso la revisione contabile fosse stata svolta nel precedente esercizio e fosse stata emessa una relazione, è opportuno farne riferimento riportando la data della relazione precedente e specificando se è stata emessa dallo stesso soggetto che la emette ora o da un altro soggetto

Pertanto, il secondo paragrafo sarà:

*Il mio esame è stato condotto **secondo gli statuiti principi di revisione**. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio (consolidato) sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. **Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo**. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.*

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

La revisione contabile sul bilancio d'esercizio è stata svolta in conformità alla normativa vigente nel corso di tale esercizio.

Per il giudizio relativo al bilancio (consolidato) dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me (o da altro revisore) emessa in data

Può accadere che il bilancio non presenti valori comparativi, perché ad esempio la società è di nuova costituzione ed ha il bilancio del suo primo esercizio di esistenza o se il bilancio consolidato è redatto per la prima volta, ricorrendone le condizioni.

In questo caso il secondo paragrafo della relazione non deve contenere alcun riferimento in proposito, mentre sarebbe opportuno inserire un richiamo di informativa nel quarto paragrafo ove si richiami l'attenzione del lettore della relazione su queste circostanze.

Può, inoltre, accadere che il bilancio dell'esercizio precedente non sia stato assoggettato a revisione, per cui l'ultima parte del secondo paragrafo deve essere modificata con una frase simile:

Il bilancio presenta a fini comparativi i dati dell'esercizio precedente che non sono stati assoggettati a controllo contabile e pertanto il giudizio espresso nella presente relazione non si estende a tali dati.

- *Il paragrafo del giudizio*

Il paragrafo più importante è quello contenente il giudizio che normalmente è il terzo, se si emette un giudizio senza rilievi.

Il revisore esprime un **giudizio senza rilievi** se e solo se il bilancio:

- è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione;
- rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio.

Secondo logica il giudizio *senza rilievi* dovrebbe essere la situazione normale, al punto tale che i principi di revisione internazionali trattano il giudizio di revisione con un documento apposito il n. 700 e tutti gli altri casi sono considerati come deviazioni dal caso precedente e trattati in un Principio di revisione separato: il n. 701.

LA RELAZIONE FINALE

La relazione comprende:

- c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
- e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

La relazione è datata e sottoscritta dal revisore.

Un revisore non può esprimere un giudizio senza rilievi se vi sono:

- a) disaccordi con gli amministratori per l'accettabilità dei principi contabili utilizzati, i loro metodi di applicazione o l'adeguatezza delle informazioni fornite nel bilancio;
- b) limitazioni al lavoro di revisione svolto.

Le circostanze descritte al punto a) possono portare a un giudizio con rilievi o a un giudizio negativo.

Le circostanze descritte al punto b) possono portare a un giudizio con rilievi o alla dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio.

Tutte le volte che si esprime un giudizio con rilievi o negativo, o si dichiara l'impossibilità di esprimere un giudizio, bisogna inserire nella relazione una chiara descrizione di tutte le ragioni sottostanti e una quantificazione dell'effetto sul bilancio, a meno che ciò non sia praticamente possibile. In tali casi l'informazione deve essere fornita nel terzo paragrafo ed il giudizio sarà espresso nel quarto paragrafo.

Inoltre il revisore può voler dare enfasi nella propria relazione ad alcuni fatti importanti già menzionati nell'informativa finanziaria dagli amministratori, ad esempio fusioni, scissioni, operazioni tra parti correlate. Questi aspetti sono approfonditi nel paragrafo 12.4.

- *Il paragrafo del giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio*

L'espressione del giudizio di coerenza è oggetto del Principio di revisione n. 1 del febbraio 2009 emesso dal CNDCEC che vediamo successivamente.

- *Data e luogo di emissione*

La data di emissione della relazione deve coincidere con la data in cui sono state ultimate le procedure di revisione.

Di regola essa coincide con quella in cui la direzione della società ha rilasciato l'attestazione conclusiva di cui al Principio di revisione n. 580 – *Le attestazioni della direzione*. Inoltre, ai sensi del codice civile – art. 2429, terzo comma, e dell'art. 2435, primo comma, e dell'art. 154-ter del TUIF, la relazione non deve avere data successiva al 16° giorno antecedente quello della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, affinché siano rispettati i termini di deposito delle relazioni nella sede sociale a disposizione dei soci, salvo che essi vi abbiano rinunciato.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 2429 c.c. il bilancio deve essere comunicato ai revisori almeno 30 giorni prima di quello fissato dall'assemblea che deve discuterlo.

Il luogo di emissione è quello della sede o dello studio, principale o secondario, rispettivamente per la società di revisione o il revisore individuale, mentre per il collegio sindacale che esercita la revisione legale è il luogo dove ha sede la società assoggettata a controllo.

- *Sottoscrizione del revisore*

È ovvio che la relazione debba essere sottoscritta dal revisore a pena di nullità.

Nel caso fosse un revisore legale persona fisica si indicherà il nome e cognome del revisore ed il suo ruolo come revisore contabile; nel caso fosse una società di revisione si indicherà sia il nome della società di revisione sia il nome e cognome ed il ruolo professionale del responsabile della revisione; nel caso di collegio sindacale si indicheranno i nomi e cognomi dei sindaci ciascuno con il ruolo ricoperto all'interno del collegio. Tutte le persone fisiche indicate nella sottoscrizione apporranno, accanto al proprio nome e cognome, la propria firma.

12.3 Le caratteristiche sostanziali della relazione: le tipologie di giudizio

Con il terzo comma dell'art. 14 il legislatore ha indicato le quattro possibili tipologie di giudizio di revisione sul bilancio:

- il **giudizio senza rilievi o positivo**;
- il **giudizio con rilievi**;
- la **dichiarazione di impossibilità di esprimere il giudizio**;
- il **giudizio negativo o avverso**.

Ai fini dell'espressione del giudizio sul bilancio ed in base al concetto di significatività illustrato nel capitolo precedente: si possono verificare le seguenti situazioni.

Caso A – Non sono state riscontrate né deviazioni di effetto significativo dalle norme di legge e dai principi contabili di riferimento, né significative limitazioni allo svolgimento di procedure di revisione ritenute necessarie, per applicare gli statuiti principi di revisione.

Questa ottimale situazione significa che il revisore ha potuto svolgere tutte le procedure di verifica senza alcuna limitazione al suo operato e che non ha riscontrato deviazioni ***di effetto significativo*** dalle norme di legge, dai principi contabili di riferimento o dai principi di consolidamento nel bilancio consolidato.

In questo caso egli esprime, nel terzo paragrafo della relazione, un giudizio senza rilievi sul bilancio nella forma di seguito indicata.

3. A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio d'esercizio (consolidato) è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Alfa Spa (del Gruppo Alfa) per l'esercizio chiuso al 31 dicembre

Nel caso in cui le regole che ne disciplinano i criteri di redazione non siano le norme di legge sul bilancio, ma i principi contabili internazionali si ritiene che il riferimento alle “norme” debba essere effettuato rispetto al *quadro normativo sull'informazione finanziaria* e quindi il paragrafo sarà del seguente tenore:

3. A mio giudizio, il bilancio d'esercizio (consolidato) della Alfa Spa al 31 dicembre è conforme agli IFRS adottati dall'Unione europea; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico, le variazioni del patrimonio netto ed i flussi di cassa della Alfa Spa (del Gruppo Alfa) per l'esercizio chiuso al 31 dicembre

Caso B – Sono state riscontrate deviazioni di effetto significativo dalle norme di legge e dai principi contabili.

In questo caso il revisore ha potuto svolgere le procedure di revisione che ha giudicato necessarie in applicazione dei principi di revisione statuiti senza alcun limite, ma ha riscontrato deviazioni di effetto significativo:

- dalle norme di legge;
- dai principi contabili di riferimento;
- dai principi di consolidamento, in caso di bilancio consolidato.

A titolo di esempio alcuni dei casi più frequenti di deviazione dalle norme di legge o dai principi contabili nazionali per un bilancio d'esercizio redatto secondo le norme di legge riguardano:

- indebita capitalizzazione di oneri finanziari nelle immobilizzazioni;
- mancata svalutazione di titoli e partecipazioni;
- mancata svalutazione di rimanenze obsolete o di lento rigiro;
- rimanenze valutate a ricavo e non al minore tra costo e presunto valore di realizzo;
- rimanenze non svalutate quando il loro valore di mercato è inferiore al costo;
- crediti non recuperabili non svalutati o indebita svalutazione di crediti recuperabili;
- mancato rispetto del criterio della competenza per vendite di immobilizzazioni o di rimanenze;
- fondi rischi ed oneri eccedenti o carenti;
- carenza di stanziamenti per fatture da ricevere o per oneri di lavoro (ferie, tredicesima, quattordicesima, ecc.);
- carenti informazioni obbligatorie in nota integrativa;
- situazioni di incertezza ⁴ non adeguatamente descritte e trattate dagli amministratori.

4. Per trattamento delle situazioni di incertezza legate a problematiche sulla continuità aziendale si rinvia al Principio di revisione n. 570 – *Continuità aziendale*.

In questi casi è necessario:

- quantificare gli effetti della deviazione sulla voce di bilancio relativa nonché, tenendo conto sia degli effetti fiscali correnti e differiti sia della competenza, gli effetti sul patrimonio netto e sul risultato di esercizio;
- considerare se gli effetti significativi di quanto riscontrato, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo:
 - siano rilevanti in modo da rendere del tutto inattendibile il bilancio nel suo complesso e in tal caso si esprimerà un giudizio negativo;
 - non siano così rilevanti da compromettere l’attendibilità e la capacità informativa del bilancio considerato nel suo complesso, ma comunque siano ritenuti gravi. In tal caso esprimerà un giudizio con rilievi.

In ogni caso, nel paragrafo che precede il giudizio, normalmente il terzo, si dovrà descrivere chiaramente la natura della deviazione riscontrata ed i suoi effetti sulla voce coinvolta, sul patrimonio netto e sul risultato di esercizio, al netto dei relativi effetti fiscali correnti e differiti ⁵.

Il tipo di giudizio con rilievi è espresso nella forma seguente (qualora la società revisionata non adotti gli IFRS):

4. A mio giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto indicato al paragrafo 3, il soprarmmenzionato bilancio d’esercizio (consolidato) è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Alfa Spa (del Gruppo Alfa) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre

Se invece la deviazione, a causa della sua rilevanza o della sua gravità, anche in considerazione delle circostanze, coinvolge, oltre alla voce interessata, il bilancio nel suo complesso, è necessario esprimere un giudizio negativo, con la forma che segue (qualora la società revisionata non adotti gli IFRS):

4. A mio giudizio, a causa della significatività degli effetti sul bilancio d’esercizio (consolidato) dei rilievi esposti al paragrafo 3, il soprarmmenzionato bilancio d’esercizio (consolidato) non è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto non è stato redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Alfa Spa (del Gruppo Alfa) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre

5. In caso di più rilievi si può suddividere questo terzo paragrafo in più sottoparagrafi (es. 3.1, 3.2, ecc.) o, alternativamente, numerare progressivamente più paragrafi di rilievo, avendo cura poi di numerare di conseguenza il paragrafo che contiene il giudizio.

Caso C – Il revisore ha subito limitazioni nello svolgimento di procedure di revisione ritenute necessarie e nella applicazione degli statuiti principi di revisione.

Tali limitazioni possono derivare:

- da scelte della direzione;
- dalla indisponibilità di sufficienti elementi probativi.

La voce o le voci di bilancio coinvolte dalla limitazione potrebbero contenere errori o anche essere corrette, ma il fatto è che il revisore non è stato in grado di verificare e quindi di esprimersi su di esse.

A titolo meramente esemplificativo si segnalano alcuni dei casi più frequenti di limitazione allo svolgimento di procedure di revisione ritenute necessarie:

- motivata indisponibilità dei bilanci di società partecipate;
- diniego da parte della società all’invio a terzi di richieste di conferma;
- diniego al rilascio della lettera di attestazione;
- diniego alla verifica degli stipendi dei dirigenti;
- impossibilità di assistere alle operazioni inventariali delle rimanenze di apertura, non verificate da altri revisori, avendo ricevuto l’incarico successivamente alla loro esecuzione, quando non sono possibili procedure alternative;
- situazioni di incertezza nei cui confronti gli amministratori hanno posto in essere azioni e conseguenti trattamenti contabili fortemente opinabili.

In tali circostanze, il revisore deve considerare se la limitazione sia rilevante o meno nel contesto generale e se sia tale da comprometterne l’attendibilità e la capacità informativa nel suo insieme. Nel primo caso dovrà esprimere una impossibilità ad esprimere un giudizio, mentre nel secondo il giudizio sarà un giudizio con rilievi.

La limitazione dovrà anzitutto essere richiamata nel secondo paragrafo, dove si indicano i principi e criteri per la revisione seguiti e si descrive il lavoro svolto.

La forma con cui si effettua questo richiamo è un riferimento al paragrafo, generalmente il terzo, in cui si descrivono dettagliatamente la limitazione subita ed i suoi potenziali effetti, come segue:

2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione, (... eccetto per l’area crediti verso clienti per l’impossibilità di applicare la procedura di richiesta di conferma ai clienti in essere al 31 dicembre come da specifica richiesta degli amministratori).

Il paragrafo che descrive la limitazione dovrà anche indicare su quale voce o sottovoce il revisore non può pronunciarsi. Non si indicheranno gli effetti sul

patrimonio o sul risultato dato che non si è potuta svolgere alcuna verifica, ma ci si limiterà ad indicare l'ammontare della voce o sottovoce coinvolta.

Il giudizio con rilievi, in caso di limitazione, si esprime come segue (qualora la società revisionata non adotti gli IFRS):

4. A mio giudizio, il bilancio d'esercizio (consolidato) della Alfa Spa (del Gruppo Alfa), ad eccezione delle possibili rettifiche connesse ai rilievi evidenziati nel precedente paragrafo 3, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Alfa Spa (del Gruppo Alfa) per l'esercizio chiuso al 31 dicembre

L'impossibilità di esprimere il giudizio si esprime con la forma seguente (qualora la società revisionata non adotti gli IFRS):

4. A causa della rilevanza delle limitazioni alle mie verifiche descritte nel precedente paragrafo 3, non sono in grado di esprimere un giudizio sul bilancio della Alfa Spa (consolidato del Gruppo Alfa) per l'esercizio chiuso al 31 dicembre

La Tabella qui di seguito riepiloga le diverse tipologie di giudizio e le circostanze in cui devono essere utilizzate.

TIPOLOGIE DI GIUDIZIO SUL BILANCIO E CIRCOSTANZE PERTINENTI

Circostanza	Effetti rilevanti sul bilancio nel suo complesso	Tipo di giudizio
<i>Non sono state riscontrate né deviazioni di effetto significativo dalle norme di legge e/o dai principi contabili di riferimento né significative limitazioni allo svolgimento di procedure di revisione ritenute necessarie, nella applicazione degli statuiti principi di revisione</i>	<i>NON APPLICABILE</i>	<i>Giudizio senza rilievi o positivo</i>
<i>Deviazioni significative dalle norme di legge e/o dai principi contabili di riferimento</i>	<i>NO</i>	<i>Giudizio con rilievi</i>
<i>Deviazioni significative dalle norme di legge e/o dai principi contabili di riferimento</i>	<i>SÍ</i>	<i>Giudizio negativo</i>
<i>Limitazioni significative allo svolgimento di procedure di controllo ritenute necessarie</i>	<i>NO</i>	<i>Giudizio con rilievi</i>
<i>Limitazioni significative allo svolgimento di procedure di controllo ritenute necessarie</i>	<i>SÍ</i>	<i>Impossibilità di esprimere un giudizio</i>

12.4 I richiami di informativa

Se lo ritiene opportuno, il revisore può inserire nella relazione, dopo il paragrafo che contiene il giudizio sul bilancio e prima di quello che contiene il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione, uno o più paragrafi che richiamano elementi dell'informativa di bilancio, eventualmente rinviando a quanto dichiarato in merito dagli amministratori, che ritenga meritorio di essere portati all'attenzione degli utilizzatori del bilancio stesso.

Data la natura del "richiamo di informativa" questa componente della relazione **non può essere utilizzata** per:

- esporre proprie considerazioni e commenti;
- segnalare rilievi;
- integrare aspetti dell'informativa ritenuti carenti.

Va sottolineato che la posizione del "richiamo di informativa" dopo il paragrafo che contiene il giudizio sul bilancio ne qualifica la natura e **segnala che il revisore non ha nulla da eccepire a quanto sta richiamando** ⁶.

Esempi di richiami di informativa possono essere:

- operazioni societarie straordinarie (scorpori, fusioni, ecc.);
- operazioni inusuali di effetti significativi;
- situazioni di incertezza adeguatamente descritte e trattate dagli amministratori, per le quali il revisore ha ritenuto di esprimere un giudizio senza rilievi;
- rinvio al bilancio consolidato;
- rilevanti modifiche nell'assetto o nella operatività dell'impresa (modifiche statutarie, perdita della condizione di mutualità prevalente nelle cooperative, ecc.).

I richiami di informativa si applicano nei casi in cui il soggetto incaricato del controllo sottolinea alcuni aspetti di particolare importanza su cui desidera concentrare l'attenzione dei lettori della relazione. Essi in ogni caso non rappresentano *mai* una tipologia di giudizio e naturalmente un "richiamo di informativa" si può effettuare *solo se* l'informativa stessa è stata fornita nella nota integrativa o nella relazione sulla gestione dagli amministratori.

Se così non fosse, non solo i richiami di informativa presenti nella relazione del revisore *non sanano* affatto il fatto che non siano presenti nella nota integrativa o nella relazione sulla gestione, ma, se rilevanti, si rientra nel caso di una "mancan-

6. Dal 2009 la CONSOB prevede che il revisore si esprima in merito anche al requisito della continuità aziendale anche se vi è richiamo di informativa.

za o carenza di informativa necessaria” che gli amministratori dovevano includere in bilancio. Ciò può produrre un giudizio con rilievi o di altro tipo per “mancanza di informativa”, in tal senso si richiama la *Comunicazione CONSOB n. 99088450 – I richiami di informativa* che lo illustra in modo palese ⁷.

12.5 Il giudizio di coerenza sulla relazione sulla gestione

Nel febbraio 2009 il CNDCEC ha emesso il Principio di revisione n. 1 sul “*Giudizio di coerenza della relazione di gestione con il bilancio*” a completamento del restyling della relazione sulla gestione ⁸, inclusa quella sul governo societario che si applicherà dalla fine del 2009 per le sole società quotate.

Il giudizio di “coerenza” richiesto *non* è simile a un giudizio di conformità alle norme di bilancio, né riguarda una rappresentazione veritiera e corretta della relazione sulla gestione rispetto alle norme di legge e regolamenti, come invece è il giudizio sull’informativa di bilancio stessa. Quali sono le differenze principali?

Per chiarirlo bisogna prima capire quando una “*informazione fornita*” è ritenuta “incoerente” ed inoltre di quali informazioni stiamo parlando.

Le informazioni possono infatti essere di tipo finanziario (schemi riclassificati di bilancio, indicatori di performance, ripartizione dei ricavi per linee di prodotto, indicatori di risultato finanziario, rapporti con parti correlate, ecc.) e informazioni di altro tipo (quali ad esempio le informazioni sul portafoglio ordini, sulle quote di mercato, sulle condizioni economiche generali, sui competitors, sulla capacità produttiva, ecc.).

Una informazione inclusa nella relazione sulla gestione è “*incoerente*” se esisto-

7. Comunicazione CONSOB n. 99088450. *I richiami di informativa*. Ove lo ritenga opportuno il professionista può, nel paragrafo successivo a quello del giudizio, esporre un richiamo d’informativa (o paragrafo d’enfasi), riportando le informazioni di particolare rilevanza che, per quanto già esposte più diffusamente dagli amministratori nel bilancio, meritino di essere richiamate all’attenzione degli utilizzatori del bilancio stesso, rinviando, se del caso, a quanto detto dagli amministratori. In conformità a quanto previsto dall’art. 51, paragrafo 1, lett b), della direttiva 78/660/Cee il professionista verifica la concordanza della relazione degli amministratori sulla gestione con il bilancio. Le verifiche svolte a tal fine sono riportate nel libro della revisione contabile. Se, a seguito dei controlli eseguiti, emerge una difformità tra i documenti contabili e la relazione sulla gestione il revisore, fatto salvo ogni ulteriore accertamento necessario per verificare la correttezza delle appostazioni di bilancio, descrive le discordanze o le carenze riscontrate in un apposito richiamo d’informativa, dopo l’espressione del giudizio.

8. In questi anni numerosi sono stati gli interventi sulla relazione sulla gestione prima modificata con il d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 e poi con il d.lgs. n. 173/2008. Quest’ultimo ha introdotto, solo per le imprese quotate, l’art 123-*bis* nel TUIF – Testo Unico sulla Finanza, richiedendo che una parte della relazione sulla gestione si occupi anche della “*Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari*”.

no delle contraddizioni tra le informazioni contenute nella relazione sulla gestione e il resto dell'informativa di bilancio resa pubblica.

Le “*contraddizioni*” possono sfociare in una “*incoerenza rilevante o significativa*” se le differenze sono tali che le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio sarebbero state diverse da quelle che furono, se fosse stata fornita l'informazione corretta.

Il giudizio di “coerenza” è incluso nella relazione del revisore al bilancio con giudizio con rilievi in un paragrafo separato aggiuntivo, esposto *dopo* gli eventuali richiami di informativa.

Naturalmente il giudizio di coerenza può essere senza rilievi o assente da significative incongruenze e con indicazione di significative incongruenze.

Nel primo caso un facsimile potrebbe essere il seguente:

“La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge [e dai regolamenti] compete agli amministratori della ABC Spa. È di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall'art. [14 del d.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010]”.

*A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal Principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla CONSOB. **A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio** [d'esercizio][consolidato] della ABC Spa al [giorno mese anno].”*

Altrimenti, in caso di significative incongruenze, si potrebbe usare un giudizio simile nella seconda parte del facsimile esposto prima.

*“A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal Principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla CONSOB. [descrizione delle significative incoerenze riscontrate]. **A nostro giudizio, ad eccezione di quanto precedentemente descritto**, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio [d'esercizio][consolidato] della ABC Spa al [giorno mese anno].”*

Naturalmente in situazioni molto gravi è possibile esprimere una impossibilità ad esprimere un giudizio che potrebbe essere esposta come segue:

“A causa della [rilevanza delle limitazioni alle nostre verifiche][rilevanza degli effetti connessi alle incertezze][significatività delle deviazioni dai principi contabili di riferimento] descritte[i] nel precedente paragrafo 3, non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio [d'esercizio] [consolidato] della ABC Spa al [giorno mese anno].”

In pratica ci potrebbero essere situazioni diverse tra la tipologia di giudizio sul bilancio e il giudizio di coerenza e le fattispecie più comuni potrebbero essere:

Giudizio	
Sul bilancio	Di coerenza
<ul style="list-style-type: none"> • Giudizio con RILIEVI per divergenze con i principi contabili di riferimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Effetto sul giudizio sulla coerenza da valutare nelle specifiche circostanze
<ul style="list-style-type: none"> • Giudizio con RILIEVI per limitazioni al processo di revisione ritenute necessarie 	<ul style="list-style-type: none"> • Effetto sul giudizio sulla coerenza da valutare nelle specifiche circostanze
<ul style="list-style-type: none"> • Impossibilità di espressione del giudizio per limitazioni al procedimento di revisione o per significative incertezze 	<ul style="list-style-type: none"> • Impossibilità di espressione del giudizio sulla coerenza
<ul style="list-style-type: none"> • Giudizio negativo 	<ul style="list-style-type: none"> • Impossibilità di espressione del giudizio sulla coerenza

12.6 La relazione in caso di incarico del controllo contabile affidato al collegio sindacale

Quando il soggetto incaricato del controllo contabile fosse il collegio sindacale, tale organo è tenuto, a norma dell'art. 2429 c.c., a redigere la sua relazione. In essa riferisce alla assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, sui risultati dell'esercizio sociale e sulla attività svolta nell'adempimento dei propri doveri ove fa le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, quarto comma, c.c.; inoltre redige la relazione sul controllo contabile ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 39/2010 sopra descritto.

12.7 Il deposito della relazione del soggetto incaricato del controllo

L'art. 2429, comma 3, c.c., stabilisce che il bilancio, unitamente a quello delle società controllate e ad un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, debba restare depositato nella sede della società insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e fino alla approvazione.

Ne consegue che la relazione finale deve essere emessa e consegnata alla società per il deposito entro il sedicesimo giorno antecedente la data di convocazione della assemblea dei soci, per la approvazione del bilancio.

Il riferimento normativo è naturalmente alla prima convocazione dell'assemblea e, nei casi in cui è consentito, o obbligatorio, prevedere lo svolgimento di assemblee separate, il riferimento è alla prima convocazione della prima assemblea separata.

In caso di incarico da società quotate le relazioni sui bilanci sono depositate a norma dell'art. 2435 c.c. e devono restare depositate presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea o la riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finché il bilancio non è approvato.

La legge però non indica esplicitamente un termine formale entro il quale gli amministratori devono consegnare la bozza di bilancio al soggetto incaricato del controllo, ma indica tuttavia il termine di 30 giorni antecedenti la convocazione della assemblea che deve discuterlo, per la consegna al collegio sindacale (con riferimento alle tipologie di società e di sistemi di amministrazione in cui è prevista la presenza di tale organo di controllo).

È ragionevole considerare tale termine valido anche per la consegna del bilancio al revisore, sia perché a quel momento la predisposizione del bilancio deve essere conclusa, sia perché a quel punto il revisore potrebbe ottenerlo dal collegio sindacale (quando non sia tale organo stesso incaricato del controllo contabile), sia perché infine il revisore può richiederlo direttamente agli amministratori nel quadro del suo potere di richiedere documenti e notizie utili allo svolgimento dei suoi doveri.

Naturalmente la mancata consegna del bilancio entro questi minimi termini formali può costituire una grave limitazione allo svolgimento di procedure di revisione ritenute necessarie e portare il soggetto incaricato del controllo alla impossibilità di esprimere il giudizio professionale sul bilancio o rientrare nelle fattispecie previste dall'art. 29 - *Impedito controllo*.

12.8 Esempi di relazioni emesse

È utile ora vedere alcuni esempi tratti da casi reali di relazioni emesse su società nazionali. Per motivi di riservatezza non sono riportati i nomi reali delle aziende relative se non quotate. Gli esempi sono suddivisi in:

- 1) rilievi per deviazione dalle norme di redazione del bilancio;
- 2) rilievi per insufficienti elementi probativi;
- 3) impossibilità ad esprimere un giudizio per limitazioni all'attività di revisione;
- 4) giudizio negativo;
- 5) richiamo di informativa.

1. Rilievi per deviazione da norme di redazione del bilancio

AREA: IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Rivalutazione di immobile in un bilancio redatto secondo principi contabili nazionali

Come descritto nella nota integrativa, la società ha rivalutato un immobile per un ammontare di €, accreditando il conto economico (e ha provveduto a contabilizzare ammortamenti su tale rivalutazione per €); conseguentemente, il risultato d'esercizio e il patrimonio netto al sono sopravvalutati di €, al netto dell'effetto fiscale calcolato con le aliquote in vigore. Questo trattamento contabile si discosta dalle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio che prevedono la rilevazione degli utili solo se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio e non consentono la deroga dal criterio del costo per la valutazione delle immobilizzazioni materiali se non in casi eccezionali che, a nostro giudizio, nella fattispecie non ricorrono.

Interessi passivi capitalizzati dopo che il cespite è pronto per l'uso

3. Come descritto nella nota integrativa, nel capitolo "Immobilizzazioni materiali" la società ha capitalizzato nel corrente esercizio interessi passivi successivamente al momento in cui gli impianti erano pronti per l'uso. Tale trattamento contabile è in contrasto con le norme di redazione del bilancio d'esercizio e ha comportato una sopra valutazione del valore netto delle immobilizzazioni materiali, una sotto valutazione degli oneri finanziari di XXX milioni di euro, una sopra valutazione dell'utile netto d'esercizio e del patrimonio netto al 31 dicembre di YY milioni di euro, al netto dell'effetto fiscale.

4. [Paragrafo contenente il giudizio con rilievi]

A mio giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto indicato al paragrafo 3, il sopra menzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Beta Spa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio.

Fondi per Rischi ed Oneri inesistenti

Come illustrato nella nota integrativa, la società in esercizi precedenti aveva iscritto fra le passività un fondo per rischi diversi (o altra definizione) di €

non destinato a copertura di specifiche passività, come già indicato nella relazione sul bilancio dell'esercizio precedente. Nel corso dell'esercizio la società ha accreditato il fondo in oggetto al conto economico.

I fondi per rischi e oneri al 31 dicembre comprendono € riguardanti un fondo rischi diversi non destinato a copertura di specifiche passività, di cui € imputati al conto economico nell'esercizio nella voce accantonamenti per rischi. Conseguentemente il patrimonio netto al 31 dicembre e l'utile dell'esercizio risultano sottovalutati rispettivamente di € e € al netto dell'effetto fiscale del quale non si tiene conto in quanto detti accantonamenti erano già stati assoggettati a tassazione. La nota integrativa non fornisce alcuna indicazione in merito alle suddette appostazioni.

2. Rilievi per insufficienti elementi probativi

AREA: IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Assenza di documentazione del costo delle immobilizzazioni immateriali

3. La società non ha conservato la documentazione relativa ai costi di acquisizione delle immobilizzazioni immateriali acquistate anteriormente al 31 dicembre 19XX e le registrazioni contabili non permettono l'applicazione di procedure alternative di controllo dei costi di tali immobilizzazioni acquistati prima di

4. [Paragrafo contenente il giudizio con rilievi]

A mio giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto indicato al paragrafo 3, il sopra menzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Beta Spa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio.

AREA: GIACENZE DI MAGAZZINO

Impossibilità di osservare direttamente la rilevazione fisica delle giacenze

3. A seguito del terremoto che ha colpito il paese XYZ non è stato possibile osservare direttamente la rilevazione fisica delle giacenze nel paese K, per interruzione di ogni via di comunicazione e le registrazioni contabili non permettono l'applicazione di procedure alternative di controllo.

*Caso con significatività minore**4. [Paragrafo contenente il giudizio con rilievi]*

A mio giudizio, ad eccezione delle possibili rettifiche connesse ai rilievi indicati al paragrafo 3, il sopra menzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Beta Spa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio.

3. Impossibilità di esprimere un giudizio per limitazioni alla attività di controllo

Stesso caso precedente ma con una maggiore significatività degli effetti relativi.

4. [Paragrafo contenente il giudizio con impossibilità di esprimere un giudizio]

A causa della rilevanza delle limitazioni alle nostre verifiche descritte nel paragrafo 3, non sono in grado di esprimere un giudizio se il sopra menzionato bilancio nel suo complesso sia stato redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Beta Spa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio.

Area Crediti – Mancata autorizzazione a richiedere conferma dei saldi dei clienti

La direzione della società ha ritenuto di non autorizzare la richiesta da parte nostra di informazioni da acquisire direttamente da alcuni clienti. Tali clienti contribuiscono in maniera significativa ai ricavi per vendite e costituiscono una parte rilevante dei crediti al 31 dicembre L'ottenimento, a campione, di conferme dirette da parte dei clienti è una procedura di revisione obbligatoria secondo i principi e criteri per la revisione legale.

Immobilizzazioni finanziarie – Impossibilità di effettuare il conteggio fisico delle partecipazioni

Non abbiamo effettuato i necessari sondaggi relativamente al conteggio fisico dei titoli rappresentativi di partecipazioni al (ammontanti ad €), in quanto e non siamo stati in grado di effettuare controlli alternativi al fine di accertare la correttezza delle quantità in giacenza a tale data a causa di A causa della rilevanza delle limitazioni alle vostre verifiche descritte nel precedente paragrafo, non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio della ABC al

A nostro giudizio il bilancio d'esercizio della ABC al, ad accezione delle possibili rettifiche connesse ai rilievi evidenziati nel precedente paragrafo, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta

Magazzino – Impossibilità di effettuare il conteggio fisico delle giacenze

Non abbiamo effettuato i necessari sondaggi relativamente al conteggio fisico delle rimanenze di magazzino al .../.../.... (ammontanti ad €.....), in quanto l'incarico di effettuare la revisione del bilancio è stato attribuito successivamente al e non siamo stati in grado di effettuare controlli alternativi al fine di accertare la correttezza delle quantità in giacenza a tale data, a causa della mancanza di un'attendibile contabilità di magazzino.

Incertezze

Nel corso del 20XX è proseguita l'istruttoria relativa al procedimento arbitrale sull'accordo firmato con la società XYZ nel 20XX-3. Non si sono verificate modifiche nell'andamento dell'arbitrato tali da indurre la società a modificare la previsione di esito favorevole della procedura stessa.

Come evidenziato nella nota integrativa, è tuttora pendente un contenzioso con l'Amministrazione finanziaria avente ad oggetto il pagamento della tassa sulle operazioni a premio e relative sanzioni per un importo di euro circa. Gli amministratori, in considerazione del favorevole esito del procedimento in Corte d'Appello, sentito il parere dei consulenti legali della società hanno ritenuto infondate le pretese dell'Amministrazione finanziaria e non hanno ritenuto di dover effettuare specifici accantonamenti nel bilancio.

La società ha in essere un contenzioso con per il quale allo stato attuale della controversia non è possibile determinare con certezza l'esito finale. In merito a tale contenzioso la società ha avuto una prima sentenza favorevole. Gli amministratori hanno ritenuto prudente mantenere l'accantonamento al fondo per rischi ed oneri di euro.

A causa della rilevanza delle limitazioni alle nostre verifiche descritte sopra, non sono in grado di esprimere un giudizio se il sopra menzionato bilancio nel suo complesso sia stato redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società Spa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio.

4. Giudizio negativo per deviazioni dalle norme di redazione del bilancio d'esercizio

AREA: VALUTAZIONE GIACENZE DI MAGAZZINO

3. *Come descritto in nota integrativa le giacenze di prodotti finiti al 31 dicembre 20XX sono state valutate al presunto valore di realizzo dedotto del 20%, dato che la società non dispone di una attendibile contabilità dei costi industriali che permetta di determinare il costo dei singoli prodotti. Questo criterio di valutazione è contrario a quanto previsto dalle norme e dai principi contabili. Le giacenze di magazzino costituiscono una delle voci più rilevanti dell'attivo patrimoniale del bilancio chiuso al 31 dicembre 20XX della ABC Spa.*

4. *A mio giudizio, a causa della significatività degli effetti di quanto indicato al paragrafo 3, il sopra menzionato bilancio nel suo complesso non è stato redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della ABC Spa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio.*

5. Richiami di informativa

Gli esempi riguardano alcuni casi tipici per bilanci redatti secondo principi contabili sia nazionali che internazionali:

- cambiamenti nei criteri di valutazione o nelle stime contabili;
- incorporazioni, fusioni e scissioni di aziende o di rami d'azienda;
- operazioni con altre società sotto comune controllo;
- eventi successivi.

MODIFICHE NEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE (DA LIFO A FIFO)

Nell'esercizio in esame, la società ha modificato il criterio di valutazione delle rimanenze di magazzino, passando dalla configurazione di costo LIFO, adottata in precedenza, a quella FIFO (primo entrato – primo uscito). Per effetto di tale modifica, l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 20XX è stato, prima dell'effetto fiscale e dell'effetto cumulativo pregresso, di circa euro inferiore a quello che sarebbe risultato continuando a seguire il criterio precedente; l'effetto cumulativo pregresso del cambiamento, determinato sulle rimanenze di magazzino al 31 dicembre 20XX, pari a euro, è stato accreditato a conto economico alla voce 'proventi straordinari'. Conseguentemente l'effetto positivo com-

plussivo sul risultato dell'esercizio chiuso al, e sul patrimonio netto alla stessa data è stato di euro

Modifica del criterio di contabilizzazione dei costi degli stampi

Come indicato in nota integrativa, dal corrente esercizio la società ha modificato il criterio di contabilizzazione dei costi relativi alla progettazione e realizzazione degli stampi, nonché alla produzione dei campionari, facendoli concorrere al fine di ottenere una migliore correlazione ai ricavi, alla determinazione del risultato nell'esercizio in cui vengono vendute le relative collezioni; tale cambiamento ha comportato una riduzione della perdita ed un incremento del patrimonio netto, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 20XX, di euro al netto del relativo effetto fiscale.

Operazioni straordinarie

Nel corso dell'esercizio la società ha acquistato, tramite aumento di capitale contro conferimento di azioni SpA possedute da terzi, la totalità delle azioni della controllata SpA ed ha provveduto alla fusione per incorporazione della stessa.

Con atto stipulato in data, è stata perfezionata la fusione della Srl e della Srl nella SpA i cui effetti economici, contabili e fiscali decorrono dal La nota integrativa illustra gli effetti contabili della fusione, l'ammontare dell'avanzo emerso, nonché il trattamento contabile del dividendo distribuito nel corso del 20XX.

Come indicato nella nota integrativa, nel corso dell'esercizio la società ha fuso per incorporazione, con decorrenza, la controllata totalitaria Spa. La nota integrativa indica gli effetti derivanti da tale operazione di fusione sulla comparabilità dei dati con l'esercizio precedente.

Nei primi mesi del, è stata perfezionata l'operazione di cessione del ramo d'azienda relativo allo stabilimento di, le cui modalità sono illustrate nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa.

Nel corso dell'esercizio la società ha effettuato la scissione di una porzione del patrimonio immobiliare nella Spa ed ha conferito il ramo aziendale relativo alla divisione nella Spa.

La società ha conferito con effetto alla Spa tutte le attività industriali grafiche. Il conto economico della società riflette pertanto le attività industriali dei primi sette mesi dell'esercizio. Gli effetti di tale operazione sono adeguatamente illustrati nella nota integrativa.

In data la società è stata ammessa con delibera CONSOB alla quotazio-

ne presso il sistema telematico della Borsa Valori Italiana, con inizio della negoziazione delle azioni il L'operazione è avvenuta mediante una offerta globale di numero azioni ordinarie di nominali euro cadauna. L'operazione di collocamento comporterà nell'esercizio un aumento del patrimonio netto della società di complessivi circa euro, di cui circa euro per sovrapprezzo di emissione sull'aumento di capitale, e una plusvalenza sulle azioni proprie cedute di circa euro

In data le azioni della società sono state ammesse in quotazione alla Borsa Valori di Milano. Nella relazione sulla gestione ed in nota integrativa sono analiticamente indicati gli effetti sul bilancio.

Continuità aziendale

Negli esercizi precedenti la società ha sofferto significative perdite; nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 20XX il bilancio evidenzia un utile netto, ancorché influenzato da consistenti sopravvenienze attive la cui natura è descritta nella nota integrativa. Inoltre, al 31 dicembre 20XX le passività correnti eccedono le attività correnti. I presupposti in base ai quali gli amministratori hanno ritenuto applicabile l'ipotesi di continuità aziendale nella redazione del bilancio 20XX sono descritti nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa.

Indagini giudiziarie

Con riferimento ai fatti descritti dagli amministratori nella relazione sulla gestione relativamente alle indagini giudiziarie che hanno coinvolto i precedenti rappresentanti della società e delle società del Gruppo, abbiamo discusso la situazione con il collegio sindacale ed abbiamo svolto, con riferimento a tale società, procedure di verifica addizionali secondo quanto previsto dai principi di revisione applicabili nella fattispecie.

A seguito delle indagini della magistratura che stanno interessando tutte le società del gruppo, alla società e alle sue controllate, direttamente o tramite la società, sono stati richiesti documenti ed informazioni in relazione ad operazioni da esse poste in essere.

Come richiesto dalla comunicazione CONSOB n. 93002423 del 31 marzo 1993 abbiamo svolto la procedure di verifica addizionali previste in presenza di fatti illeciti che hanno coinvolto la società in passati esercizi. Il collegio sindacale è stato informato che non esistono motivi che precludano il rilascio della certificazione.

Nel corso dell'anno sono continuate le indagini della Procura della Repubblica di M.... sui fatti cui la società aveva già dato notizia nel bilancio dell'esercizio

..... Parallelemente, la società ha svolto indagini interne individuando ulteriori pagamenti a terzi effettuati al fine di ottenere commesse. L'effetto di tali pagamenti sul bilancio è risultato non significativo e, comunque, è stato opportunamente considerato in bilancio. Relativamente ai fatti di cui sopra abbiamo discusso la situazione con il collegio sindacale ed abbiamo svolto procedure di verifica addizionali, secondo quanto richiesto dalle norme tecnico-deontologiche della revisione contabile applicabili nella fattispecie.

Aggiornamento di informativa su contenzioso tributario

La verifica fiscale segnalata lo scorso esercizio si è conclusa il con la formulazione di rilievi che evidenziano maggiori imponibili per rilevanti ammontari, relativi ai periodi d'imposta dal al, derivanti da perdite su crediti rateali ritenute indeducibili in detti esercizi. A seguito di tali rilievi, l'Amministrazione finanziaria ha notificato avvisi di accertamento per l'esercizio, avverso i quali è stato presentato ricorso, e prevedibilmente procederà in futuro con le notifiche relative ai successivi periodi d'imposta assoggettati a verifica. In considerazione del fatto che tuttora sussistono, in base ai pareri ottenuti dalla società, validi argomenti a sostegno della posizione della stessa, gli amministratori, ritenendo che il rischio fiscale sia rimasto sostanzialmente immutato anche dopo la notifica degli accertamenti, hanno mantenuto la scelta a suo tempo operata di non procedere ad accantonamenti ai riguardo.

Gli amministratori nella loro relazione vi aggiornano in merito alle indagini avviate nel dalla Magistratura, volte ad accertare eventuali responsabilità per reati in relazione ai bilanci e alle altre comunicazioni sociali. Con riferimento a tali indagini abbiamo discusso la situazione con il collegio sindacale.

12.9 La relazione sul sistema di controllo interno

Oltre alla relazione sul bilancio, in sede internazionale il Principio di revisione n. 265 prevede l'emissione anche di una o più relazioni sul sistema di controllo interno⁹.

In essa si riassumono tutte le carenze riscontrate nel sistema di controllo interno, gli errori non rilevanti riscontrati nell'opera di verifica e controllo e tutte le opportunità che potrebbero portare ad un miglioramento delle procedure interne dell'impresa.

9. La relazione sul sistema di controllo interno assume anche il nome di *management letter*.

La relazione non è obbligatoria, né pubblica e normalmente è indirizzata al consiglio di amministrazione dell'azienda in quanto è a tale organo che spettano la creazione ed il monitoraggio di un efficace ed efficiente sistema di controllo interno. Non esistono facsimili di riferimento, né raccomandazioni CONSOB che ne trattino, per cui ogni revisore o società di revisione ha sviluppato internamente degli standard di riferimento. Ne illustriamo uno tra i diversi stili oggi esistenti.

La relazione si apre con una lettera in cui si chiariscono obiettivi e limiti dell'indagine, una sintesi delle principali raccomandazioni e una descrizione delle stesse.

Al Presidente del consiglio di amministrazione

ABC SpA

Milano

RELAZIONE SUL SISTEMA DI CONTROLLO CONTABILE INTERNO

Durante la pianificazione e lo svolgimento del lavoro di revisione del bilancio della ABC SpA al 31 dicembre 20x5 in osservanza degli statuiti principi di revisione, abbiamo considerato il sistema di controllo contabile interno al fine di determinare la natura e l'ampiezza delle procedure di revisione necessarie per esprimere il nostro parere professionale sul bilancio di esercizio.

Oggetto della nostra analisi sono stati solamente quegli aspetti che maggiormente possono influenzare l'attendibilità del bilancio di esercizio nel suo complesso; non sono quindi stati esaminati tutti gli aspetti organizzativi come nel caso di un eventuale incarico diretto a fornire un parere specifico sull'efficacia del sistema di controllo interno. Questa analisi non può quindi porre in evidenza tutte le eventuali carenze nel sistema di controllo interno.

Tuttavia sono venute alla nostra attenzione alcune aree del sistema di controllo interno che richiederebbero azioni correttive. La relazione si apre con una "Sintesi per la direzione". Le "Raccomandazioni principali" riguardano situazioni che, a nostro giudizio, richiedono azioni prioritarie da parte della direzione. Nelle "Opportunità" sono indicate situazioni meritevoli di considerazioni per i conseguenti effetti sull'efficienza ed efficacia dell'organizzazione aziendale.

Le "Altre raccomandazioni" comprendono altri suggerimenti per il potenziale miglioramento del sistema di controllo interno.

Abbiamo riscontrato con piacere l'avvenuta implementazione di alcuni suggerimenti proposti nella precedente relazione. Tuttavia riteniamo opportuno riproporre quelle raccomandazioni già portate alla Vostra attenzione in precedenti relazioni ma non ancora implementate.

Suggerimenti dettagliati relativi al sistema di controllo nell'area dell'elaborazione elettronica dei dati sono riportati in una separata relazione da noi emessa in data 15 dicembre 20X5.

Abbiamo discusso i nostri suggerimenti con il Dott. XY, responsabile della direzione amministrativa, ed abbiamo tenuto conto delle Sue considerazioni.

A causa delle limitazioni intrinseche proprie di qualunque sistema di controllo interno può accadere che errori o irregolarità non vengano identificati ed evidenziati dal sistema stesso. Inoltre è opportuno che la direzione esamini periodicamente l'efficacia del sistema di controllo contabile interno in quanto è sempre presente il rischio che tale sistema divenga insufficiente rispetto all'evoluzione dell'attività aziendale oppure che la sua efficacia diminuisca col trascorrere del tempo.

La presente relazione è predisposta unicamente per informazione della direzione al fine di assisterla nell'attuazione di procedure utili per la salvaguardia del patrimonio societario e per il controllo delle operazioni di gestione.

In questo esempio si nota che:

- 1) l'analisi sul sistema di controllo interno non è a sé stante, ma la sua ampiezza e la sua natura è considerata solo “*al fine di determinare la natura e l'ampiezza delle procedure di revisione necessarie per esprimere il nostro parere professionale sul bilancio di esercizio*” per cui solo un incarico specifico sulla analisi del sistema di controllo interno avrebbe potuto fornire una visione completa;
- 2) le azioni da considerare sono suddivise in tre aree: Raccomandazioni principali, Opportunità e altre raccomandazioni;
- 3) gli eventi sono riassunti in una *sintesi per la direzione* che espone, nel caso delle raccomandazioni principali, il loro testo sintetico e i rischi relativi, mentre, per le opportunità e le altre raccomandazioni, il loro testo sintetico e i benefici che può portare la sua adozione;
- 4) le specifiche raccomandazioni sono espone in modo da presentare i fatti e le situazioni attuali da cui emerge la fattispecie, il suggerimento proposto ed i benefici che porterebbe o sanerebbe ed il commento della direzione con cui ognuno di questi aspetti è stato discusso.

A. *SINTESI PER LA DIREZIONE*

B. *RACCOMANDAZIONI PRINCIPALI*

B.1 *Spese di manutenzione*

B.2 *Libro cespiti ammortizzabili*

B.3 *Formalizzazione controlli sulle voci di conto economico*

B.4 *Fondo ammortamento “Immobili ad uso di terzi”*

B.5 *Criteri di valutazione del bilancio consolidato*

B.6 *Libro IVA acquisti*

C. OPPORTUNITÀ*C.1 Prospetti di conferma saldi intercompany**C.2 Riconciliazioni conti valutari**C.3 Riconciliazioni bancarie**C.4 Sinistri tardivi**C.5 Libretti a risparmio**C.6 Impegni per acquisti futuri di immobili***D. ALTRE RACCOMANDAZIONI***D.1 Contabilizzazione interessi attivi**D.2 Conto transitorio vendita immobili***SINTESI PER LA DIREZIONE****Raccomandazioni principali**

	Raccomandazioni	Rischio
1	<ul style="list-style-type: none"> • Introdurre una procedura di riparto delle spese di manutenzione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Maggiori controlli sulla contabilizzazione spese di manutenzione per competenza.
	<ul style="list-style-type: none"> • Errori nella classificazione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria. 	<ul style="list-style-type: none"> • Problemi di <i>cut-off</i>.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento libro cespiti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Contenzioso in caso di verifica fiscale.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Introdurre controlli sistematici sulle voci di conto economico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Errori nella classificazione di costi e ricavi.
4	<ul style="list-style-type: none"> • Ricostruzione “fondo ammortamento ad uso di terzi”, non movimentato dal 19XI. 	<ul style="list-style-type: none"> • Errata contabilizzazione plusvalenze/ minusvalenze su beni immobili ceduti.
5	<ul style="list-style-type: none"> • Introdurre, nella nota integrativa al bilancio consolidato, l’indicazione dei criteri di valutazione adottati. 	<ul style="list-style-type: none"> • Carezza nell’informativa.
6	<ul style="list-style-type: none"> • Tempestiva stampa del libro IVA acquisti su registro bollato. 	<ul style="list-style-type: none"> • Evitare contenziosi in caso di verifica fiscale.

Opportunità

	Opportunità	Beneficio
1	• Predisposizione di prospetti di conferma dei saldi intercompany.	• Miglior controllo nei rapporti con società del Gruppo.
2	• Riconciliazione scritta dei conti correnti valutari.	• Valido strumento di controllo per il management.
3	• Predisposizione periodica delle riconciliazioni bancarie.	• Valido strumento di controllo per il management.
4	• Contabilizzazione sinistri tardivi. Nell'ambito delle somme da pagare stornandoli dalle riserve matematiche.	• Migliorare l'informativa di bilancio.
5	• Introdurre sistematici controlli, sui fondi in deposito.	• Valido strumento di controllo per il management.
6	• Introdurre nell'ambito dei conti. d'ordine gli "impegni per acquisto futuro di immobili"	• Migliorare l'informativa di bilancio.

Altre raccomandazioni

	Opportunità	Beneficio
1	• Potenziare il controllo E/C bancari scalari al fine registrare tempestivamente tutti gli interessi di competenza dell'anno	• Eliminare errori di <i>cut-off</i> .
2	• Introdurre una procedura che permetta di rilevare sistematicamente nel corso dell'anno il valore contabile degli immobili.	• Dispone nell'arco dell'anno dell'effettivo saldo immobili.

Si riproducono solo la prima e la terza delle raccomandazioni principali.

B RACCOMANDAZIONI PRINCIPALI***B.1 Spese di manutenzione***

Attualmente la società effettua la ripartizione delle spese di manutenzione su beni immobili oggetto di ristrutturazioni rilevanti, in spese ordinarie e straordinarie, utilizzando un criterio forfettario basato su ipotesi effettuate dall'Ufficio tecnico immobiliare. Inoltre la capitalizzazione delle spese di manutenzione viene effettuata solo all'atto del pagamento delle fatture relative.

Si suggerisce di adottare una procedura che prevede:

- la ripartizione tra spese di manutenzioni ordinarie (spesate direttamente nell'esercizio) e straordinarie (capitalizzate) basata su specifiche e dettagliate analisi tecniche;
- la capitalizzazione delle spese di manutenzione viene effettuata all'atto dell'esecuzione dei lavori relativi o all'atto della fatturazione di stato avanzamento lavori.

Commento della direzione

D'accordo, la procedura nel presente esercizio non è stata seguita per altre priorità.

B.3 Introdurre controlli sistematici sulle voci del conto economico

Nel corso del nostro lavoro abbiamo notato che non vengono effettuati controlli periodici sulla corretta classificazione delle voci del conto economico.

L'assenza di periodici controlli non permette di individuare tempestivamente errori di classificazione nei costi e ricavi.

Suggeriamo di effettuare controlli sistematici per ovviare a tali carenze.

Commento della direzione

D'accordo.

12.10 Le relazioni nel caso di incarichi speciali

Nella prassi e secondo le norme di legge italiane esistono anche altre relazioni che possono essere emesse per specifici incarichi di controllo contabile che è opportuno citare. In particolare in Italia i casi più frequenti riguardano le relazioni relative:

- all'esame della relazione semestrale delle società quotate;
- alla revisione di dati previsionali (forecast);

- a relazioni per lo sponsor connesse all'ammissione di società alla quotazione in mercati regolamentati;
- a pareri di congruità come previste dalle norme di legge;
- a pareri su acconti per dividendi come previsto dall'art. 2433-bis c.c.

12.10.1 La relazione in caso di relazione semestrale

L'esame della relazione semestrale delle società quotate è richiesto dalla CONSOB nella comunicazione n. 97001574 del febbraio 1997, emessa con la delibera n. 10867 del 31 luglio 1997 relativa alle procedure di revisione da utilizzare per la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali. Questo principio, oltre a contenere indicazioni sulle procedure di revisione da adottare, prescrive anche la forma di relazione che si deve utilizzare che si riporta.

*All'Assemblea degli azionisti
della ABC Spa*

- 1. Abbiamo effettuato la revisione contabile limitata della relazione semestrale al 30 giugno, costituita dai prospetti contabili (stato patrimoniale e conto economico) e dai relativi commenti della società ABC. Abbiamo inoltre verificato la parte del commento relativa alle informazioni sulla gestione ai soli fini della verifica della concordanza con la restante parte della relazione semestrale.*
- 2. Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata raccomandati dalla CONSOB. La revisione contabile limitata è consistita principalmente nella raccolta di informazioni sulle poste dei prospetti contabili e sull'omogeneità dei criteri di valutazione tramite colloqui con la direzione della società e nello svolgimento di analisi di bilancio sui dati contenuti nei prospetti contabili. La revisione contabile limitata ha escluso procedure di revisione quali sondaggi di conformità e verifiche o procedure di validità delle attività e delle passività ed ha comportato un'estensione di lavoro significativamente inferiore a quella di una revisione contabile completa svolta secondo gli statuiti principi di revisione. Di conseguenza, diversamente da quanto effettuato sul bilancio d'esercizio, non esprimiamo un giudizio professionale di revisione sulla relazione semestrale.*
- 3. [Ipotesi da applicare solo in caso di primo anno di incarico di revisione contabile limitata] Questo è il primo anno in cui abbiamo ricevuto l'incarico di effettuare la revisione contabile limitata della relazione semestrale; pertanto, i dati del corrispondente periodo dell'anno precedente non sono stati assoggettati a revisione contabile limitata e non formuliamo quindi alcun commento o conclusione sugli stessi.*
- 4. Per quanto riguarda i dati comparativi del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 20XX, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data Per quanto riguarda i dati comparativi relativi al bilancio d'esercizio e alla relazione semestra-*

le dell'anno precedente si fa riferimento alle nostre relazioni emesse in data e in data

5. *[Ipotesi da applicare in caso di cambio di revisore] I dati comparativi relativi al bilancio d'esercizio ed alla relazione semestrale dell'esercizio precedente sono stati rispettivamente esaminati e assoggettati a revisione contabile limitata da parte di altri revisori e, pertanto, rimandiamo alle loro relazioni emesse in data E in data Per il giudizio sul bilancio dell'esercizio precedente si fa riferimento alla mia relazione emessa in data (alla relazione emessa da altro revisore in data.....).*
6. *Sulla base di quanto svolto, non siamo venuti a conoscenza di variazioni e integrazioni significative che dovrebbero essere apportate ai prospetti contabili ed ai relativi commenti identificati nel paragrafo 1 della presente relazione, per renderli conformi ai criteri previsti dal regolamento CONSOB per la redazione della relazione semestrale*

Luogo e data di emissione

Firma del revisore

12.10.2 Le relazioni su dati previsionali (forecast)

La revisione di dati previsionali viene richiesta occasionalmente quando i dati suddetti sono inseriti in prospetti informativi o in documenti contrattuali. La natura dei dati previsionali impedisce di emettere una relazione contenente un giudizio simile a quello che viene dato dalla revisione completa del bilancio. Ci si può solo accertare che le ipotesi a base dei dati previsionali siano ragionevoli e che l'effetto del verificarsi di tali ipotesi sia stato riportato in modo coerente con quello utilizzato per i dati consuntivi riportati nei bilanci d'esercizio.

In Italia la revisione dei dati previsionali è richiesta dal regolamento di Borsa in occasione del collocamento di azioni di società che chiedono di essere ammesse alla quotazione. Per lo schema di relazione si adatta quello esposto prima adattandolo alle circostanze.

12.10.3 Le relazioni per lo sponsor

Il Regolamento per l'ammissione alla quotazione emesso dalla Borsa italiana Spa prevede che lo sponsor debba dichiarare che:

- la società emittente ha istituito al proprio interno un sistema di procedure tali da consentire ai responsabili di disporre periodicamente e con tempestività di un quadro sufficientemente esaustivo della situazione economica e finanziaria della società e dell'eventuale gruppo ad essa facente capo;
- di essersi formato il convincimento che i dati previsionali esibiti dall'emittente, relativi al primo periodo semestrale o annuale successivo a quello cui si riferisce

l'ultimo documento contabile consuntivo, rispettivamente annuale o semestrale, sono stati redatti dopo attento e approfondito esame documentale delle prospettive e economiche e finanziarie dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo.

In entrambi i casi lo sponsor può avvalersi del supporto di una società di revisione, la cui relazione è destinata solo allo sponsor e non può essere pubblicata.

Il testo delle due relazioni suggerito è il seguente:

1. Sistema informativo
<p><i>Allo sponsor</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>In esecuzione dell'incarico conferitoci, abbiamo esaminato l'allegata dichiarazione, a Voi rilasciata dalla società ABC SpA, nell'ambito delle procedure di ammissione alla quotazione ufficiale di borsa, nella quale la società dichiara di avere istituito al proprio interno, come previsto dall'articolo del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana SpA, procedure tali da consentire ai responsabili di disporre periodicamente e con tempestività di un quadro sufficiente esauritivo della situazione economica e finanziaria della società.</i> 2. <i>Con riferimento alla predetta dichiarazione, abbiamo effettuato le verifiche sul sistema contabile-amministrativo e sul connesso sistema dei controlli interni della società, da noi ritenute utili per l'accertamento per le procedure di cui al precedente paragrafo 1.</i> 3. <i>Qualsiasi sistema contabile-amministrativo e relativo sistema dei controlli interni, le cui caratteristiche risultano dalla valutazione che l'azienda effettua del rapporto tra costi dei sistemi e benefici che ne derivano, presentano dei limiti insiti, a causa dei quali errori ed irregolarità, anche di entità significativa, possono non essere rilevati. I predetti sistemi risentono, fra l'altro, del grado di competenza, diligenza ed accuratezza di coloro che hanno la responsabilità di farli funzionare e dei rischi connessi sia a ritardi negli adattamenti delle procedure di controllo interno alle mutate condizioni economiche o aziendali che agli eventuali condizionamenti dei vari livelli della direzione aziendale.</i> 4. <i>Ciò premesso, dal lavoro svolto non sono emersi rilievi o elementi di significatività tale da farci ritenere che le procedure della società ABC SpA, nel loro complesso, non consentano di raggiungere l'obiettivo indicato nel precedente paragrafo 1.</i> 5. <i>La presente è stata predisposta ai soli fini di quanto previsto dall'articolo del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa italiana SpA nell'ambito delle procedure di ammissione alla quotazione ufficiale di Borsa, e non potrà essere menzionata in Vostri documenti né divulgata a terzi, in tutto o in parte, al di fuori della Borsa Italiana SpA e della CONSOB, senza il nostro preventivo consenso scritto.</i> <p><i>Luogo e data di emissione</i></p> <p><i>Firma del revisore</i></p>

2. Dati previsionali

Allo sponsor

- 1. Abbiamo esaminato il documento “⁽¹⁾” contenente i dati previsionali relativi al periodo “....” La responsabilità della redazione del “.....”, nonché delle ipotesi e degli elementi posti alla base della sua formulazione, compete agli amministratori della XYZ SpA.*
- 2. Il nostro esame è stato svolto secondo i principi di revisione internazionali previsti per tali tipi di incarichi.*
- 3. Il “⁽¹⁾.....” è stato predisposto nell’ambito della procedura di ammissione alla quotazione in Italia della XYZ SpA, presso il mercato finanziario regolamentato. Tale documento si basa su ipotesi di realizzazione di eventi futuri e di azioni che dovranno essere intraprese da parte degli amministratori.*
- 4. Sulla base dell’esame della documentazione a supporto delle ipotesi e degli elementi utilizzati nella formulazione del “⁽¹⁾.....”, non siamo venuti a conoscenza di fatti tali da farci ritenere, alla data odierna, che le suddette ipotesi ed elementi non forniscano una base ragionevole per la predisposizione del “⁽¹⁾.....”. Inoltre, a nostro giudizio, il “⁽¹⁾.....” è stato predisposto utilizzando coerentemente le ipotesi e gli elementi sopra citati.*
- 5. Va tuttavia tenuto presente che a causa dell’aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro, sia per quanto concerne il concretizzarsi dell’accadimento sia per quanto riguarda la misura della sua manifestazione, gli scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivato nel “...” potrebbero essere significativi.*
- 6. La presente è stata predisposta ai soli fini di quanto previsto dall’articolo del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana SpA nell’ambito delle procedure di ammissione alla quotazione ufficiale di Borsa, e non potrà essere menzionata in Vostri documenti né divulgata a terzi, in tutto o in parte, al di fuori della Borsa Italiana SpA e della CONSOB, senza il nostro preventivo consenso scritto.*

Luogo e data di emissione

Firma del revisore

⁽¹⁾ Inserire il titolo del documento adottato dalla società cliente.

3. Parere di congruità

Infine due esempi di relazioni collegate all'emissione del parere di congruità in caso di fusione previsto dall'art. 2501-*sexies* che prevede una relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote che indichi il metodo di determinazione del rapporto di cambio e le eventuali difficoltà di valutazione. La relazione deve contenere un parere sull'adeguatezza del metodo e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

Il testo che segue è quello suggerito da ASSIREVI in caso di fusione. Un testo simile viene utilizzato anche nei casi di scissioni.

A – Titolo: *Relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni relativo al progetto di fusione per incorporazione della società B nella società A.*

(Lo schema si riferisce alla situazione di due società di revisione incaricate quali esperti, le quali predispongono due relazioni separate. Lo schema è paragrafato per facilitare i richiami in questo documento).

B – Destinatari: *agli azionisti della società A* ¹⁰

C – Motivo ed oggetto dell'incarico:

C – 1) Abbiamo ricevuto da (specificare l'organo che ha conferito l'incarico) della società ¹¹ *l'incarico di redigere, in qualità di esperti, la relazione sulla congruità dei rapporti di cambio fra le azioni della società A, incorporante, e quelle della società B, incorporata, ai sensi dell'art. 2501-*sexies* c.c. A tal fine, abbiamo ricevuto dal consiglio di amministrazione della società A il progetto di fusione corredato da apposita relazione del consiglio di amministrazione che illustra e giustifica ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* c.c. il rapporto di cambio delle azioni, nonché la situazione patrimoniale* ¹² *al 200Y redatta ai sensi dell'articolo 2501-*quater*.*

C – 2) Il progetto di fusione sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti della società A in prima convocazione per il giorno e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno

10. Agli azionisti della società A e B, nel caso di relazione congiunta delle due società di revisione.

11. Nel caso gli incarichi vengano assegnati dai Tribunali si avranno le seguenti frasi:

“Siamo stati designati del presidente del Tribunale quali esperti incaricati di redigere per la società A la relazione sulla congruità dei rapporti di cambio (come sopra)”

“Incarico di redigere analoga relazione sulla congruità dei rapporti di cambio è stato conferito per la società B dal Tribunale di alla società di revisione Y”.

12. L'art. 2501-*quater* c.c. prevede l'utilizzo del bilancio dell'ultimo esercizio invece della situazione patrimoniale se l'esercizio è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma di tale articolo.

Analogamente saranno chiamati a deliberare in sede straordinaria gli azionisti della società B in prima convocazione in data e, occorrendo, in seconda convocazione in data

C – 3) L'incarico di redigere analogo relazione sulla congruità del rapporto di cambio è stato conferito per la società B alla società di revisione Y¹³.

D – Documentazione utilizzata

D – a) Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto dalle due società partecipanti alla fusione i documenti e le informazioni ritenute utili nella fattispecie. A tal fine abbiamo analizzato:

1) Il progetto di fusione e le relazioni del consigli di amministrazione delle due società indirizzate alle rispettive assemblee straordinarie che propongono, con riferimento alla situazione patrimoniale al 200 rapporti di cambio pari a:

(Riportare i dati di cambio)

Tali rapporti di cambio sono stati determinati dagli amministratori utilizzando anche le indicazioni risultanti dalla relazione di stima di cui al successivo punto (2).

2) La relazione di stima congiuntamente eseguita da (denominati consulenti); tale relazione, datata e predisposta su incarico delle due società partecipanti alla fusione, espone analiticamente i criteri di valutazione adottati, le ragioni che hanno condotto alla loro scelta, i valori risultanti dalla loro applicazione, nonché le considerazioni formulate dal consigli di amministrazione per la definizione dei rapporti di cambio.

13. Nel caso di incarico di esperto comune assegnato a due società di revisione che predispongano una relazione congiunta, il punto C verrebbe modificato come segue: *A seguito di incarico conferito da (indicare l'organo sociale) della società A alla società di revisione X e da (indicare l'organo sociale) della società B alla società di revisione Y, nonché della designazione effettuata dal Tribunale di in data per redigere, in qualità di esperti comuni, la relazione sulla congruità del rapporto di cambio fra le azioni della società A, incorporante, e quelle della società B, incorporata, ai sensi dell'art. 2501-sexies, abbiamo ricevuto da ciascuna delle società il relativo progetto di fusione corredato dalla apposita relazione del consiglio di amministrazione che illustra e giustifica ai sensi dell'art. 2501-quater c.c. il rapporto di cambio delle azioni, nonché la situazione patrimoniale redatta ai sensi dell'art. 2501-quater”.*

Oppure

“Per effetto dell'incarico di revisione e certificazione dei bilanci della società A e della società B conferito rispettivamente alla società di revisione X ed alla società di revisione Y, ai sensi dell'art. 2501-sexies, ultimo comma, c.c., nonché a seguito della designazione effettuata dal Tribunale di in data quali esperti comuni per la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio tra le azioni della società A, incorporante e quelle della società B, incorporata, abbiamo ricevuto dai consigli di amministrazione”

3) *La seguente documentazione utilizzata dai consulenti per la preparazione della loro relazione di stima e successivamente anche dalla nostra società di revisione:*

- *Bilanci d'esercizio della società A e della società B al 31 dicembre 200X (data antecedente a quella della situazione patrimoniale di fusione) corredati dalle rispettive relazioni dei consigli di amministrazione, dei collegi sindacali e delle società di revisione. In particolare, le relazioni relative alla revisione contabile completa sono state predisposte dalla nostra società di revisione per il bilancio della società A e della società di revisione Y per il bilancio della società B.*
- *Budget 200Y e piani triennali predisposti dalle due società partecipanti alla fusione;*
- *Previsioni dei flussi di cassa per il 200Y per le due società;*
- *Perizie di stima del valore corrente dei beni immobili ed immobilizzazioni tecniche della società A e della società B predisposte da periti terzi;*
- *Informazioni predisposte dai consulenti, su società operanti a livello internazionale nello stesso settore;*
- *Andamento delle quotazioni di borsa dei titoli delle due società A e B nel periodo*
.....

D – b) Ulteriore documentazione utilizzata dalla nostra società di revisione;

(Elencare tale documentazione)

1)

2)

3) *Elementi contabili e statistici, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della presente relazione.*

E – Metodi di valutazione adottati dai consulenti e dai consigli di amministrazione

Come illustrato nelle relazioni dei consulenti e dei consigli di amministrazione, in considerazione della rilevanza e complessità dell'operazione di fusione, è stato ritenuto appropriato individuare metodi di valutazione che, oltre ad avere consolidate basi dottrinali ed applicative, consentissero di valutare in maniera omogenea le due società.

(Descrivere in modo sufficientemente analitico e comprensibile i metodi di valutazione adottati per la determinazione dei rapporti di cambio ed i motivi sottostanti la scelta effettuata. Questa parte della relazione è necessariamente esplicativa dei metodi. Specificare anche il metodo che i consulenti ed i consigli di amministrazione hanno considerato principale e le ragioni).

F – Risultati emersi dalla valutazione effettuata dai consulenti e dai consigli di amministrazione

(Illustrare i valori ed i rapporti di cambio risultanti dall'applicazione dei metodi adottati (informazioni relative) ed i pesi attribuiti ai diversi metodi (importanza relativa) ai fini della determinazione del rapporto di cambio fissato dai consigli di amministrazione. Riportare i valori dei capitali economici delle imprese risultanti da tali metodi, gli intervalli di valore e le proposte dei consulenti).

G – Lavoro svolto**A. Lavoro svolto sulla documentazione utilizzata, in precedenza menzionata al punto D – 3):**

A1. Come già indicato, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 200X della società A era stato assoggettato a revisione contabile completa da parte della nostra società di revisione, mentre il bilancio d'esercizio alla stessa data della società B era stato assoggettato a revisione contabile completa da parte della società di revisione Y;

A2. (Descrivere il lavoro svolto sulla/e situazione/i patrimoniale/i). (Di solito trattasi di una revisione contabile completa ovvero di una indagine conoscitiva o con meno limitate procedure di verifica).

Per la situazione patrimoniale della società A, abbiamo svolto una indagine conoscitiva effettuando discussioni con la direzione della società per rilevare i criteri utilizzati per la sua redazione ed i fatti salienti, analisi critiche degli ammontari in essa esposti e degli indici di bilancio da essa ricavabili ed analisi degli scostamenti di tali ammontari ed indici con quelli del bilancio dell'esercizio 200X, il quale, come già indicato in precedenza, era stato assoggettato a revisione contabile completa. (Se sono state svolte limitate procedure di verifica aggiungere il seguente paragrafo: Inoltre, abbiamo svolto limitate procedure di verifica sui seguenti conti: (specificare i conti)).

Tutto il lavoro è stato svolto nella misura necessaria per il raggiungimento delle finalità dell'incarico conferitoci, indicate nel precedente paragrafo C – 1) ed i cui limiti sono indicati nel successivo punto H.

A3. Per il budget 200Y, per i piani triennali e per le revisioni dei flussi i cassa della società A¹⁴, fermo restando le incertezze ed i limiti connessi ad ogni tipo di stato previsionale, abbiamo accertato la ragionevolezza, ai fini della determinazione del rapporti di cambio, dei criteri utilizzati per la loro redazione, tramite discussione di detti criteri con la direzione della società;

A4. Lavoro similare per la situazione patrimoniale, per il budget 200Y, per i piani triennali e per le previsioni dei flussi di cassa è stato svolto per la società B dalla società di revisione Y, la quale ci ha fornito le informazioni sul lavoro svolto e sui risultati ottenuti. Tali informazioni ci hanno consentito, fra l'altro, di rilevare che per la redazione della situazione patrimoniale del budget, dei piani triennali e delle previsioni dei flussi di cassa della società B sono stati applicati criteri omogenei, con quelli utilizzati per la stesura della situazione patrimoniale e dei prospetti della società A, in modo da rendere

14. Nel caso di relazione unica da parte di due società di revisione:

- i paragrafi G – A2 e G – A3 vanno modificati per riferirsi sia alla società A che alla società B;
- il paragrafo G – A4 va modificato nel seguente modo: sono stati comparati i criteri utilizzati per la stesura delle situazioni patrimoniali, dei budget, dei piani triennali e delle previsioni dei flussi di cassa per le due società A e B per accertare che tali criteri fossero omogenei.

comparabili i dati delle due società utilizzati dai consulenti e dai consigli di amministrazione per l'applicazione dei metodi di valutazione, descritti in precedenza.

A5. Abbiamo effettuato una lettura critica della perizia di stima del valore corrente dei beni immobili e delle immobilizzazioni tecniche della società A e della società B con lo scopo di rilevare la ragionevolezza dei criteri utilizzati.

B. Lavoro svolto sui metodi di determinazione del rapporto di cambio (da adattarsi alle specifiche circostanze).

Abbiamo:

- svolto un esame critico dei metodi di valutazione adottati e considerato ogni elemento ritenuto necessario per accertare che tali metodi fossero tecnicamente idonei, nelle specifiche circostanze, a determinare i valori economici delle due società ai fini dei rapporti di cambio delle azioni;
- considerato metodi alternativi in aggiunta a quelli utilizzati dai consulenti;
- sviluppato analisi di sensibilità nell'ambito dei metodi di valutazione adottati con l'obiettivo di verificare quanto i rapporti di cambio fossero influenzati da variazioni nelle ipotesi e parametri assunti nella relazione di stima predisposta dai Consulenti;
- verificato che i metodi di valutazione fossero applicati in modo omogeneo, ai fini della comparabilità dei valori;
- verificato la ragionevolezza dei dati utilizzati con le fonti di riferimento e, quindi, con la documentazione utilizzata descritta nel precedente punto D;
- verificato la correttezza matematica dei calcoli.

H – Commenti e precisazioni sull'adeguatezza dei metodi e sulla validità delle stime

(Riportare le considerazioni della società di revisione sull'adeguatezza dei metodi seguiti per la determinazione dei rapporti di cambio e aggiungere anche una frase del seguente tipo).

Va sottolineato che la finalità principale nell'applicazione dei metodi di valutazione non è tanto la stima dei valori economici e dei loro limiti di variabilità (ammontari minimi e massimi) delle singole società oggetto della fusione, quanto l'ottenimento di dati che siano raffrontabili ai fini della determinazione del cambio, essendo essi risultanti, fra l'altro, dall'applicazione di criteri omogenei. Di conseguenza, i valori precedentemente esposti non possono essere utilizzati per finalità diverse.

I – Difficoltà di valutazione riscontrate

(Descrivere le principali difficoltà riscontrate e aggiungere una frase del seguente tipo).

Le predette oggettive difficoltà di valutazione sono state oggetto di attenta considerazione ai fini della predisposizione della presente relazione sulla congruità dei rapporti di cambio.

L – Conclusioni

Tutto ciò premesso, riteniamo adeguati i metodi di valutazione adottati ai fini della fusione ed esprimiamo, pertanto, parere favorevole sulla congruità del seguente rapporto di cambio:

(Indicare il/i rapporto/i di cambio)

Luogo e data di emissione

Firma del revisore

Luogo e data